

# **Procedura di gara per la conclusione di un contratto per la fornitura di energia elettrica alle utenze intestate a Idroservice srl**

**Numero gara: 5838730 - Numero CIG: 60223719C2**

## **RICHIESTA DI CHIARIMENTO n. 1**

A seguito di alcune richieste pervenute precisiamo che:

- non è prevista l'indicizzazione dei prezzi di fornitura applicabili ai due periodi contrattuali, che ricordiamo sono calcolati applicando lo sconto offerto, per ciascun periodo contrattuale e per ciascuna delle fasce orarie, ai prezzi di riferimento indicati. I prezzi di fornitura devono quindi ritenersi fissi e invariabili in ciascuno dei due periodi contrattuali.

Lecco, lì 01 dicembre 2014

IDROSERVICE SRL

## **RICHIESTA DI CHIARIMENTO n. 2**

Riceviamo le seguenti richieste di chiarimenti:

A) **RICHIESTA:** l'art. 3 dello Schema di Contratto prevede che *Il valore sopra indicato è da considerarsi indicativo e non impegna in alcun modo Idroservice, potendo la stessa in rapporto all'andamento climatico nel territorio gestito e all'andamento dei consumi, subire un incremento o decremento. Pertanto, l'importo della fornitura potrebbe variare in più o in meno anche oltre il limite del 20 % senza che per tale motivo, l'Impresa Aggiudicataria possa sollevare qualsivoglia eccezione o formulare qualsivoglia richiesta di indennizzo/risarcimento.*

Si chiede di precisare che, ai sensi dall'art. 311 DPR n. 207/10, le variazioni in aumento ed in diminuzione dei quantitativi di energia oggetto di fornitura saranno consentite nei limiti del  $\pm 20\%$ .

**RISPOSTA:** si conferma che l'importo totale della fornitura che potrà variare in misura maggiore rispetto al limite del  $\pm 20\%$ , senza che, per tale motivo, l'Impresa

**Aggiudicataria possa sollevare qualsivoglia eccezione o formulare qualsivoglia richiesta di indennizzo/risarcimento.**

B) RICHIESTA: l'articolo 6 dello Schema di Contratto prevede che (...) *La fatturazione dovrà riportare la distinta di tutte le utenze in bassa, media ed alta tensione. La liquidazione avverrà con bonifico SEPA, entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Idroservice srl correlate a vincoli di legge.*

Si chiede di precisare che la richiesta di rettifica della fattura non può avere effetto sospensivo del pagamento in quanto:

- l'art. 5 del TIQV prevede che la contestazione proposta dal cliente si riferisce a somme già pagate al fornitore il quale sarà poi tenuto a restituire le somme percepite qualora le stesse siano state pagate indebitamente;
- l'art. 4 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 231/02 s.m.i. (norma di rango superiore rispetto alle Delibere AEEG) prevede che non hanno effetto sulla decorrenza del termine di pagamento le richieste di integrazione o modifica delle fatture.

**RISPOSTA: si conferma quanto indicato nello Schema di Contratto, in quanto:**

- **l'art. 5 del TIQV è relativo alla rettifica di fatture già pagate e quindi non è applicabile alla fattispecie a cui si riferisce l'art. 6;**
- **con riferimento all'art. 4 comma 2 lettera a) del D.Lgs 231/02, esso stabilisce che non hanno effetto sulla decorrenza del termine di pagamento le richieste di integrazione o modifica formali della fattura. Non si ritiene che lo stesso impedisca la sospensione del pagamento di una fattura contestata se la contestazione è invece sostanziale, come richiamato dallo Schema di contratto con la dizione "fondate contestazioni".**

C) RICHIESTA: l'articolo 9 dello Schema di Contratto prevede che:

*(...) In caso di altre ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto, la penale applicata sarà pari ad un minimo di € 200,00 (duecento/00euro) ad un massimo di € 2.000,00 (duemila/00euro).*

Si chiede di voler modificare tale clausola in quanto non è in linea con la vigente normativa e con la *ratio* concernente l'istituto delle penali. Queste ultime sono infatti dovute solo ed esclusivamente in presenza di inadempimenti, o ritardo nell'adempimento, di espresse obbligazioni previste analiticamente nel bando e nei documenti di gara.

Per tali ragioni, l'articolo 9 appare troppo generico in quanto subordina il pagamento delle penali al verificarsi di presunte difformità nella esecuzione della fornitura, indeterminate nel loro specifico contenuto, accordando così alla stazione appaltante un ampio potere discrezionale relativamente alla irrogazione delle sanzioni.

**RISPOSTA: l'art. 9 dello schema di contratto deve intendersi così modificato:**

**“ in caso di:**

- mancata fornitura di energia elettrica alle utenze intestate ad Idroservice Srl;**
- mancata assistenza tecnica, amministrativa e tariffaria di cui all'art. 2 comma 2' del contratto;**
- mancato invio del flusso informativo entro il termine perentorio di 30 giorni ai sensi dell'art. 2 comma 3' del contratto;**

**la penale applicata sarà pari ad un minimo di € 200,00 (duecento/00euro) ad un massimo di € 2.000,00 (duemila/00euro)”.**

**Si precisa che la modifica del contratto è automatica e non sarà necessario allegare in sede di gara la nuova formulazione dell'art. 9.**

*D) RICHIESTA: l'importo della penale applicata sarà stornato dall'importo della prima fattura emessa successivamente all'inosservanza o verrà detratto dall'importo della cauzione depositata.*

Si chiede di precisare che le penali saranno pagate dal fornitore separatamente, qualora ricorrano le circostanze contrattualmente previste, senza che si dia luogo: (i) alla compensazione delle stesse con quanto dovuto a titolo di corrispettivo, (ii) alla preventiva escussione della cauzione definitiva.

**RISPOSTA: l'importo della penale potrà essere compensato totalmente o parzialmente con l'importo della prima fattura emessa successivamente al compimento dell'inosservanza.**

E) RICHIESTA: relativamente alle spese contrattuali di cui all'articolo 16 dello Schema di Contratto si chiede conferma che il contratto di fornitura sarà stipulato con scrittura privata. Qualora, invece, codesta stazione appaltante abbia previsto una forma contrattuale diversa, quale l'atto pubblico, si chiede, cortesemente di conoscere nello specifico l'ammontare delle spese contrattuali.

**RISPOSTA: si conferma. Il contratto verrà stipulato con scrittura privata, senza aggravio di ulteriori spese per il concorrente/aggiudicatario.**

Lecco, lì 05.01.2015

IDROSERVICE SRL